



**FEDERAZIONE ITALIANA
TIRO DINAMICO SPORTIVO**



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO

Prot. AP/pz n° 0001/2018

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE FEDERALE SU DELEGA DEL CONSIGLIO FEDERALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE TESTO INVITO PUBBLICO A MANIFESTARE INTERESSE PER LE
POSIZIONI DERIVANTI DAL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA**

IL PRESIDENTE FEDERALE

- VISTA** la delibera del Presidente del CONI n. 67/22 del 14 Aprile 2015 che approvava il nuovo Statuto ed il nuovo Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana di Tiro Dinamico Sportivo, giusto decreto del Commissario *ad acta* del 30/3/2015;
- VISTO** l'art. 41, comma 2, lett. a) e b) dello Statuto federale;
- VISTO** l'art. 58 del Regolamento di Giustizia, di determinazione dei componenti e dei requisiti dei componenti dell'Ufficio del Procuratore federale;
- VISTI** gli artt. 39, commi 3 e 4 dello Statuto e 31 del Regolamento di Giustizia per la determinazione dei requisiti dei componenti del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi Territoriali;
- VISTI** gli artt. 39 comma 6 dello Statuto e 42 e ss del Regolamento di Giustizia per la determinazione dei componenti e dei requisiti dei componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello;
- VISTA** la delibera del 20 aprile 2015 per la determinazione del numero dei componenti dell'ufficio del Giudice sportivo nazionale e del Giudice sportivo territoriale, nonché di riassegnazioni degli Organi della Giustizia endofederale e dei componenti dell'ufficio del Procuratore Federale;
- VISTA** la delibera del Consiglio Federale con la quale si delega il Presidente Federale a procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 3, lett. a) e b) del Codice della Giustizia Sportiva, nonché dell'art. 41, comma 2, lett. a) e b) dello Statuto Federale, alla pubblicazione dell'invito pubblico a manifestare interesse per le posizioni derivanti dal Regolamento di Giustizia della



Federazione, al netto di quelle già oggetto di assegnazione, e comunque confermando nonché convalidando ogni atto strumentale e/o prodromico a tal fine posto in essere, anche con riferimento all'invito a manifestare l'interesse, obbligandosi a tal fine, a ratificare integralmente ogni attività da egli posta in essere, anche a mezzo di ulteriore delibera;

DELIBERA

di approvare il testo di seguito riportato disponendo la relativa Pubblicazione **“dell’Invito Pubblico a manifestare interesse per le posizioni derivanti dal nuovo Regolamento di Giustizia”**.

TESTO APPROVATO

INVITO PUBBLICO A MANIFESTARE INTERESSE PER GLI INCARICHI NEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA ENDOFEDERALE DERIVANTI DAL NUOVO REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

Con Delibere nn. 1510-1514 dell'11 giugno 2014 e n. 1518 e 1519 del 15 luglio 2014, il Consiglio Nazionale del C.O.N.I. ha approvato il Codice della Giustizia Sportiva e i Principi di Giustizia Sportiva di cui alla sezione 15 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, in attuazione del programma di riforma della giustizia sportiva.

In relazione alle posizioni vacanti presso gli Organi di Giustizia e presso l'Ufficio del Procuratore Federale istituiti in attuazione del Codice della Giustizia Sportiva, e salvo quanto previsto dall'art. 64, comma 2, del medesimo in merito alla procedura di rassegnazione dei componenti degli Organi di Giustizia precedentemente previsti dalla Federazione, il Consiglio Federale procederà a nominare i nuovi componenti tra quanti avranno inviato tempestivamente manifestazione di interesse ai sensi del presente invito, previa loro valutazione di idoneità da parte della Commissione Federale di Garanzia.

Pertanto, **sono invitati a manifestare il proprio interesse** coloro che, in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni dello Statuto e del Regolamento di Giustizia della Federazione, intendono presentare la propria candidatura nell'ambito dei seguenti Organi di giustizia endofederale e dell'Ufficio del Procuratore Federale:

ORGANI GIUDICANTI

DI PRIMO GRADO

Giudice Sportivo Nazionale (secondo componente): n. 1 (uno) in funzione di secondo componente, nominato dal Consiglio Federale tra i soggetti, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.

Requisiti (art. 39, comma 3, Statuto; art. 34, comma 1, Regolamento di Giustizia):

- conseguimento del diploma di Laurea in materie giuridiche.

La durata dell'incarico è prevista in anni n. 4 (quattro), rinnovabile per non più di n. 2 (due) volte, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva.

Tribunale Federale: n. 2 (due) componenti supplenti, nominati dal Consiglio Federale tra i soggetti, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.



Requisiti (art. 39, comma 6, Statuto; art. 44, comma 2, Regolamento di Giustizia):

- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- avvocati dello Stato, anche a riposo;
- notai;
- avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.

La durata dell'incarico è prevista in anni n. 4 (quattro), rinnovabile per non più di n. 2 (due) volte, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva.

DI SECONDO GRADO

Corte Federale di Appello: n. 2 (due) componenti supplente, nominati dal Consiglio Federale tra i soggetti, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.

Requisiti (art. 39, comma 7, Statuto; art. 44, comma 2, Regolamento di Giustizia):

- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- avvocati dello Stato, anche a riposo;
- notai;
- avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.

La durata dell'incarico è prevista in anni n. 4 (quattro), rinnovabile per non più di n. 2 (due) volte, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva.

PROCURA FEDERALE

Sostituto Procuratore: n. 1 (uno) componente dell'ufficio della Procura Federale, nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Procuratore Federale, tra i soggetti, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.

Requisiti (art. 40 dello Statuto; art. 44, comma 2, Regolamento di Giustizia):

- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- avvocati dello Stato, anche a riposo;
- notai;
- avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.

La durata dell'incarico è prevista in anni n. 4 (quattro), rinnovabile per non più di n. 2 (due) volte, ai sensi dell'art. 40, comma 7, del Codice della Giustizia Sportiva.

Le domande di partecipazione, indirizzate alla Segreteria della Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo, debbono essere corredate, a pena di esclusione:

- dall'espressa dichiarazione per quali posizioni oggetto di invito a manifestare interesse il candidato intende partecipare; in mancanza, la domanda del candidato non sarà ammessa alla valutazione di idoneità della Commissione Federale di garanzia;
- dal *curriculum vitae* del candidato attestante i requisiti specificamente richiesti per la posizione, debitamente sottoscritto;
- dal possesso di titoli conseguiti, degli incarichi ricoperti e di ogni altra attività scientifica o didattica comprovanti la specifica competenza in materia di ordinamento sportivo.

Il possesso della specifica competenza in materia di ordinamento sportivo sarà valutato anche in relazione alla posizione ed alla rilevanza delle posizioni cui si intende accedere. I requisiti previsti nel



presente Invito a manifestare interesse costituiscono una mera riproduzione dei requisiti previsti dalle disposizioni applicabili e, in particolare, dal Codice della Giustizia Sportiva.

La domande di partecipazione potranno essere trasmesse **entro e non oltre la data del 30/6/2018 - ore 12:00, esclusivamente** a mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec: **fitds@pec.it**.

Non saranno valutate le candidature pervenute oltre il termine presentazione previsto dal presente bando e non saranno valutati i titoli prodotti o autocertificati che siano pervenuti dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature.

Il possesso dei requisiti ed i titoli devono essere posseduti alla data di scadenza sopra indicata.

I soggetti interessati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti e dei titoli professionali, scientifici e didattici volti a comprovare la specifica competenza in materia di ordinamento sportivo il cui possesso potrà essere dimostrato anche mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, fermo restando che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia.

Gli organi della Federazione si riservano la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità di tutte le dichiarazioni sostitutive anzidette.

I nominati dal Consiglio Federale dovranno sottoscrivere all'atto di accettazione dell'incarico le dichiarazioni di cui all'art. 3, commi 3 e 5, del Codice della Giustizia Sportiva.

La selezione non costituisce procedura comparativa e si svolge ai sensi e per gli effetti dello Statuto, del Regolamento di Giustizia della FITDS e del Codice della Giustizia Sportiva CONI.

Il presente invito a manifestare interesse viene pubblicato sul sito federale in data odierna e dalla stessa ne decorrono i termini.

La pubblicazione sarà presente sino al 31/1/2018 nella sezione "NEWS" del sito e, successivamente e sino al 30/6/2018, nell'apposita sezione dedicata agli Organi di Giustizia Federali.

Sarezzo 2/1/2018

Avv. Roberto Santucci
Segretario Generale

Dr. Antonio Perrone
Presidente

Si rammenta che, ai sensi e per gli effetti della delibera del Consiglio Federale del 20/4/2015, i contributi per l'accesso ai servizi di Giustizia federale sono confermati, per l'anno 2018 e sino a modifica, così come di seguito riportati:

- | | |
|---|----------------------------|
| - per ricorso innanzi al Giudice Sportivo Nazionale | €. 200,00 (duecento/00) |
| - per ricorso innanzi al Tribunale Federale | €. 300,00 (trecento/00) |
| - per reclamo innanzi alla Corte Federale d'Appello | €. 500,00 (cinquecento/00) |